



nr. 16/2024

5 gennaio 2024

ANNO NUOVO, NORME NUOVE PER NATANTI E NON SOLO

di Roberto Cecchi

MODIFICHE AL “DECRETO MADE IN ITALY” – LE NOVITA’ PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Buon 2024 a tutti! Come anticipato dal nostro Presidente nell’ultima Newsletter del 2023 torno a tediarvi con qualche aggiornamento sulle normative nautiche che, per quanto riguarda i natanti, sono state sbandierate da tutte le riviste specializzate verso fine novembre 2023 ma con notizie poco chiare e spesso inesatte.

Perdonatemi, la materia è ostica ed inevitabilmente dovrò citare i disposti normativi.

Con la [LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206](#) (dove vedete il testo azzurrino sottolineato potete cliccare ed accedere ai link) sono state pubblicate le novità sul cosiddetto “Decreto Made in Italy” ([qui il link alla Gazzetta Ufficiale](#)); la novella normativa **entra in vigore l'11/01/2024**.

Vediamo nel dettaglio gli articoli di interesse per il mondo della nautica da diporto:

Articolo 12 - Misure di semplificazione per la filiera della nautica

Ci interessa (relativamente) l'Articolo 12 che riduce da 60 (sessanta) a 7 (sette) giorni "I procedimenti amministrativi relativi alla iscrizione provvisoria di **NUOVE** imbarcazioni o navi da diporto così come previsto dall'Art. 20 del Codice della Nautica da Diporto"; il termine ovviamente decorre dalla data di presentazione allo STED della documentazione prescritta, completa e corretta.

Con i prezzi correnti sul mercato, beato chi se le può permettere!

Articolo 13 - Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile

Sono previsti **incentivi per la rottamazione di motori endotermici con il contestuale acquisto di motori elettrici e relativi pacchi batterie**. Molto interessante, specie per chi si volesse disfare di un vecchio e puzzolente motore del tender!

Attendiamo l'uscita dei Decreti attuativi entro l'11/3/2024 e vedremo le modalità di applicazione e l'entità del contributo per ciascun motore, anche se la dotazione di appena 3 milioni mi sembra bassina.

Ecco i commi salienti dell'Articolo 13:

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

...

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

Veniamo ora alle **NOVITÀ SUI NATANTI** che interessano tanti diportisti.

Articolo 14 - Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto

(ndr. aggiornamento della normativa sui Natanti da diporto)

Vado subito al dunque e vi scrivo direttamente come verrà modificato l'Art. 27 del Codice della Nautica da Diporto (le modifiche apportate **sono evidenziate in rosso**):

Art. 27 - Natanti da diporto e moto d'acqua.

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.

A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore»,

2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle

somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere».

3. I natanti **senza marcatura CE** possono navigare:

a) entro sei miglia di distanza dalla costa;

b) **entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati** per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi;

c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

4. **I natanti provvisti di marcatura CE** possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 **e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.**

5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

...

ndr. Anche in questo caso per le modifiche introdotte dal nuovo comma 2-bis **dovremo attendere l'uscita dei Decreti attuativi entro l'11/3/2024.**

Bene, ma in concreto cosa cambia per i natanti?

Nulla per chi naviga lungo le nostre coste, ma il Legislatore ha previsto la possibilità che gli italiani natanti possano avere un minimo di documentazione da esibire alle Autorità estere (suppongo principalmente di Paesi UE) nel caso di navigazione nelle acque territoriali di questi ultimi (es. Slovenia, Croazia, Grecia, Francia, Spagna, Portogallo); i documenti previsti - li descrivo più avanti nelle FAQ - attesteranno la nazionalità, le caratteristiche e la proprietà dell'imbarcazione anche se la stessa non risulterà iscritta in nessun registro italiano (quelle iscritte sono e restano definite "imbarcazioni da diporto") e ci si aspetta, probabilmente a seguito di accordi bilaterali, che gli Stati esteri accetteranno la navigazione dei nostri natanti ancorché non "immatricolati" (nota: attualmente i natanti erano respinti dalla Slovenia, tollerati dalla Croazia sino al 2023, ammessi dalla Francia su base di accordo bilaterale).

Attenzione però, questa norma è molto utile per chi ha barche carrellabili (ad esempio gommoni) o può raggiungere i Paesi citati navigando lungo costa, ma **NON CONSENTE** ai natanti di poter navigare "oltre le 12 miglia dalla costa" o in "acque internazionali"; i limiti di navigazione sono invariati!

Significa che da Ancona per raggiungere la nostra amata Dalmazia, per rispettare le norme italiane, dovremo navigare lungo la costa Adriatica italiana, raggiungere la Slovenia e poi entrare in Croazia dove verremo accolti a braccia aperte con documentazione finalmente in regola. Vi voglio vedere...

Immagino siate pieni di dubbi, allora mi faccio le domande e mi do le risposte (come va di moda le chiamiamo **FAQ**):

1. Quali sono i documenti che potranno consentire ai natanti di navigare in “acque territoriali straniere”?

I documenti previsti sono due, un documento che riepiloga le caratteristiche costruttive del natante definito “**DCI – Dichiarazione di Costruzione o di Importazione**”, già prevista per iscrivere le Imbarcazioni da diporto ed un documento che attesta il possesso e la nazionalità italiana del natante. Tale documento è predisposto con **autocertificazione autenticata** sulla base di un modello che verrà emanato successivamente con i Decreti attuativi.

2. Come faccio a richiedere la nuova documentazione prevista per attestare la nazionalità italiana e la proprietà del natante?

La DCI va richiesta online sul [sito di UCINA](#) (l'unico Ente al momento autorizzato) registrandosi come "Privato", invece la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il possesso e la nazionalità del natante" va autenticata presso uno [STA](#) (Motorizzazione, ACI, agenzie pratiche auto abilitate). Ovviamente bisogna attendere i Decreti attuativi da emanare entro l'11/3/2024.

La vedo piuttosto complicata per avere il rilascio della DCI per natanti non CE (forse più della metà dell'attuale naviglio sotto i 10 metri), perché al momento è prevista la presentazione della seguente documentazione tecnica da allegare alla domanda online:

a) per le unità marcate CE (cioè quelle immesse sul mercato dopo il 16-06-1998), il solo Codice identificazione dello scafo;

b) per le unità da diporto NON marcate CE:

- il Certificato di omologazione con dichiarazione di conformità del costruttore, di cui va indicato il numero;
- l'attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo tecnico, di cui vanno indicati il numero e la data di rilascio.

... vedremo come verranno aggiornate le [istruzioni da parte di UCINA](#).

3. Con la nuova documentazione il natante sarà iscritto in un registro nazionale e verrà attribuita una targa?

In base al testo del Decreto la risposta è NO. Il possessore del natante avrà la DCI che riepilogherà le caratteristiche del Natante (ma questa è una semplice dichiarazione) mentre l'autocertificazione autenticata dallo STA attesterà semplicemente la proprietà e la nazionalità italiana del natante, ma senza una vera e propria iscrizione nei registri nazionali.

4. Se il mio natante è omologato per la "navigazione oltre" potrò superare le 12 miglia dalla costa e/o navigare in acque internazionali?

NO - i commi 3 e 4 dell'Art 27 del Codice della Nautica non sono stati modificati, quindi, anche se abilitati, i natanti non possono comunque superare il limite delle 12 miglia dalla costa. Il problema, oltre che essere normativo, è di carattere assicurativo nel caso di sinistri occorsi fuori dalle aree nelle quali il natante, per Legge nazionale, è abilitato a navigare.

Solo i natanti iscritti in ATCN (che poi diventano giuridicamente “Imbarcazioni”) possono navigare fuori delle acque territoriali, in alto mare o in Paesi che non accettano la navigazione di mezzi privi della bandiera.

5. Con i nuovi documenti potrò navigare in acque territoriali straniere?

Lo scopo del Decreto è proprio questo, consentire ai natanti italiani (ovvero non iscritti come "Imbarcazione battente bandiera italiana") di navigare in acque territoriali estere avendo la disponibilità di documentazione attestante la nazionalità italiana e la proprietà del natante. Ovviamente tale documentazione dovrà essere accettata dagli altri Stati, ma non penso ci siano grossi problemi a fronte di una minima azione diplomatica.

Ricordo che tale novella normativa è soprattutto pensata per i natanti carrellabili (leggi gommoni...) che, se privi di bandiera, non potevano navigare ad esempio in Slovenia. Ne beneficiano inoltre i diportisti che riescono a raggiungere Stati confinanti pur senza superare il limite delle 12 miglia dalla costa.

6. Sarà più semplice l'iscrizione dei natanti da diporto in ATCN, ovvero trasformare un "natante" in Imbarcazione battente bandiera italiana?

Sì, ma solo limitatamente alla possibilità di presentare il titolo di proprietà con autocertificazione presso gli [STA](#) (Motorizzazione, ACI, agenzie pratiche auto abilitate), ed assolvere al [pagamento dell'Imposta di Registro](#) (che in Italia nel caso di acquisto tra privati sostituisce l'IVA).

Attualmente come titolo di proprietà occorre presentare quanto indicato al [punto 1.3 del Vademecum STED](#).

Tutto molto bello o quasi. Come la chiamo io è stata partorita una norma sulla "Bandierina Italiana" quando bastava poco, molto poco, per semplificare l'iter burocratico di iscrizione all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) che da qualche tempo ha sostituito i vecchi Rid e RND e, magari, eliminare l'assurda visita quinquennale per il rinnovo del Certificato di sicurezza ed estendere la validità della "Zattera oltre" a 4 anni (come lo sono le dotazioni del famigerato contenitore) anziché 2 anni, come è previsto solo in Italia... ma sono famiglie che ci mangiano!

Aggiornamenti ed istruzioni pratiche dopo l'uscita dei Decreti attuativi. A presto!



Due moderni natanti ben attrezzati per navigazioni in acque territoriali straniere (foto dal web)